

CLASSIFICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Premessa : alcune definizioni dei termini utilizzati

- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Classificazione dei dati:

I dati sono classificabili in varie tipologie, che – a seconda della loro delicatezza - devono essere trattate con cautele e regole diverse.

Dato anonimo (art. 4)

il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un Interessato identificato o identificabile.

Un esempio

(dalla Relazione annuale del Garante) Un comune ha avviato un sondaggio sulla condizione socio-economica degli utenti del servizio di assistenza domiciliare. Questa rilevazione, pur apparentemente non in grado di consentire l'individuazione delle persone coinvolte, in effetti - attraverso le modalità di consegna del questionario ed alcune informazioni ivi contenute- ha mostrato di poter consentire di risalire agli interessati. Quindi il dato in realtà non era anonimo.

Dati comuni (art. 4)

nome e cognome, indirizzo, residenza anagrafica, numero telefonico, codice fiscale, partita iva ecc. e comunque i dati pubblici in genere. I dati comuni sono riferibili anche ad enti (sia pubblici che privati), associazioni e società: sede, indirizzo, numero di telefono ecc.

Dati sensibili (art. 4)

sono quei dati personali (tassativamente indicati dall'art. 4) **idonei a rivelare:**

- l'origine razziale ed etnica
- le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere
- le opinioni politiche
- l'adesione a partiti
- l'adesione a sindacati
- l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- lo stato di salute
- la vita sessuale.

Va sottolineata la locuzione “dati idonei a rivelare”. Poiché dati parziali, apparentemente neutri o modesti, possono essere sufficienti a rivelare notizie relative alle sfere personali sensibili, sono anch'essi dati sensibili.

La definizione di dato sensibile è **esclusiva**: sono considerati tali **soltanto i dati specificamente indicati, indipendentemente dal carattere di riservatezza o di particolare rilevanza che un individuo, o il senso comune, può attribuire ad altre tipologie di dati** (ad esempio: stato di divorzio o separazione, stato di figlio adottato, codice bancomat, reddito, proprietà patrimoniali, ecc., che non sono classificati come dati sensibili, bensì “particolari”).

Va precisato che ci sono dati la cui classificazione in questa categoria può essere incerta; bisognerà attendere una serie di pronunce del Garante per avere un'interpretazione ufficiale. Per ora l'authority si è pronunciata su questi punti:

- a) all'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose appartengono **i dati concernenti la fruizione di permessi e festività religiose o di servizi di mensa, nonché la manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell'obiezione di coscienza;**
- b) all'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale appartengono **i dati concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici (sempreché il trattamento sia effettuato ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali), ovvero l'organizzazione di pubbliche iniziative, nonché i dati inerenti alle attività o agli incarichi sindacali, ovvero alle trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;**
- c) all'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute appartengono **i dati raccolti in riferimento a malattie anche professionali, invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all'idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni o all'appartenenza a categorie protette.**

Sono significativi i riferimenti ai permessi per festività religiose, alle diete per motivi religiosi, ai dati inerenti l'attività sindacale (quindi anche la composizione della RSU è dato sensibile).

Tutto è chiaro, tranne la dizione **"i dati raccolti in riferimento a... infermità"**. Il dizionario alla voce "infermità" reca: "condizione di chi è malato", "malattia specialmente di lunga durata e tale da costringere all'inattività". Quindi la perifrasi **"i dati raccolti in riferimento a... infermità"**, usata dal Garante, ci lascia ancora con una definizione vaga, in cui potrebbe effettivamente rientrare anche il certificato medico senza diagnosi per una malattia banale oppure la scheda delle assenze del dipendente, nella quale l'assenza per malattia è rappresentata da un simbolo diverso dagli altri e quindi riconoscibile.

Un esempio:

(dalla Relazione annuale del Garante) In un altro caso è stato fornito un riscontro ad un quesito (28 ottobre 2002) in merito alla possibilità per un istituto scolastico di comunicare alle famiglie i nominativi degli alunni iscritti ad un corso di disassuefazione dal fumo.

Al riguardo, è stato preliminarmente rilevato che tali tipi di informazioni, in determinate circostanze e condizioni, **potrebbero risultare idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati.**

Nel caso specifico, è stato rilevato che la procedura seguita dall'istituto scolastico poteva essere effettuata in maniera più rispettosa della riservatezza degli alunni. In particolare, qualora i corsi in questione fossero stati tenuti al di fuori del normale orario scolastico, con conseguente necessità di indirizzare alle famiglie una richiesta di autorizzazione alla loro frequentazione, sarebbe stato opportuno riportare nella richiesta di autorizzazione non la specifica menzione dell'oggetto del corso, bensì la sua generica finalità (ad esempio, corso finalizzato "all'educazione alla salute e alla prevenzione"). Di tale comunicazione, in ogni caso si sarebbe dovuta dare informazione preventiva agli interessati in modo da consentire loro di tutelare la riservatezza e l'anonimato così come disposto anche dalle specifiche norme di settore

Un ulteriore esempio che dà molto da pensare

(dalla Relazione annuale del Garante) Sono poi all'attenzione dell'Autorità le procedure seguite da diversi comuni per controllare la legittimità degli accessi alle zone a traffico limitato (Ztl) ad opera dei medici che hanno necessità di visitare a domicilio i pazienti residenti in tale aree.

In argomento, l'indicazione del nominativo dell'assistito può risultare idonea a rivelare lo stato di salute del paziente, e come tale da trattare con l'adozione delle cautele previste per questo tipo di informazioni e nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza. Si deve, pertanto, valutare con estrema attenzione se, per perseguire la finalità di accertamento delle infrazioni alla disciplina delle zone a traffico limitato, non sia sufficiente conoscere il recapito (via e numero civico) presso cui l'intervento medico è stato prestato.

E ancora:

(dalla Relazione annuale del Garante – Caso di un'azienda che obbligava il dipendente a esibire il cedolino per ritirare lo stipendio in banca). L'esibizione allo sportello bancario di documenti come la "busta paga" non può ritenersi giustificata, considerato anche che tale documentazione può contenere indicazioni da cui è desumibile l'appartenenza sindacale del dipendente **o informazioni sul suo stato di salute** (5 febbraio 2003).

Altri dati considerati sensibili dal Garante

"L'Autorità ha osservato innanzitutto che i dati presenti nelle buste paga rientrano nella nozione di "dato personale" essendo collegati a persone individuate o individuabili. **Alcuni di questi dati possono avere natura "sensibile" (sussidi di cura, indennità missione handicappati, iscrizione al sindacato ecc.) o rendono opportune maggiori cautele (multe disciplinari, pignoramenti per alimenti o tasse ecc. [dati particolari]).**"

Un esperto di norme sulla scuola scrive...

Per esempio Sergio Auriemma nel recentissimo 'Repertorio 2004. Dizionario normativo della scuola', edito da Tecnodid, nel capitolo dedicato alla "Tutela dei dati personali (Privacy)" scrive: "per i dati concernenti i lavoratori (**dati sulle assenze per malattia**; dati inclusi nei fascicoli personali cartacei) si può ricordare la necessità di **dare applicazione al principio della conservazione separata di dati sensibili**".

Scuola e Handicap

(dalla Relazione annuale del Garante) Il Garante ha poi nuovamente affrontato la questione del trattamento dei dati personali di natura **sensibile** dei portatori di *handicap* intervenendo in merito alla divulgazione su un sito *Internet* dei nominativi di alcuni alunni con l'indicazione della relativa patologia sofferta. In tal caso è stato disposto il blocco del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati e l'**accertamento ispettivo** presso il titolare del trattamento.

Commento: qualsiasi pratica che riguarda alunno o dipendente in stato di handicap è automaticamente dato sensibile.

Un altro parere del Garante

“Naturalmente, l' eventuale referto di inidoneità all' esercizio dell' attività agonistica, che implica la presenza di patologie o quanto meno la necessità di evitare i potenziali rischi insiti nella pratica agonistica, assume la connotazione di dato " sensibile" in quanto indice rivelatore dello stato di salute.”

In realtà i punti non definitivamente chiari restano molti.

Un altro esempio. I certificati medici prodotti senza la diagnosi e in cui risulta soltanto la prognosi, tecnicamente sono ancora ascrivibili ai dati sensibili, tuttavia è evidente che in realtà forniscono un'informazione assai modesta sullo stato di salute (tuttavia se la prognosi fosse di molti mesi, già ci sarebbe sentore di un problema grave di salute). Anche il banale certificato medico che supporta la richiesta di esonero da educazione fisica sulla base di una diagnosi di distorsione della caviglia, tecnicamente è un dato sensibile, ma nella realtà è scarsamente significativo. Qualcuno sostiene, non senza fondamento, che anche la registrazione delle assenze per malattia, essendo idonea a rivelare lo stato di salute, sia un dato sensibile. Invece, probabilmente, il certificato di sana e robusta costituzione, se non evidenzia problematiche di salute, è solo un dato “particolare”.

Secondo taluni interpreti anche l'adesione all'insegnamento della Religione Cattolica può essere considerato un dato sensibile perché rivela con ottimo grado di probabilità la convinzione religiosa della famiglia e/o dell'Interessato (vedi approfondimento in appendice). Invece la scelta della devoluzione dell'otto per mille segnata sul modulo Irpef è considerata sicuramente dato sensibile.

Non sembrano esagerate queste preoccupazioni. In questo punto della trattazione sintetica non è possibile sviluppare più a fondo l'argomento, quindi si rinvia a un apposito capitolo posto in appendice, **che è fondamentale leggere perché un'esatta comprensione di ciò che è dato sensibile sta alla base di tutto.**

In molti casi, comunque, resterà un ragionevole dubbio se un dato sia sensibile o meno. Comunque incontreremo casi ambigui, “border line”, collocati in “zone grigie”. Come regolarsi ? Poiché il legislatore non ha voluto lasciare a chi effettua il trattamento margini di discrezionalità nella classificazione dei dati, si dovrà fare di necessità virtù e, nel dubbio, tenere un atteggiamento prudente e anche “pedissequo”.

Il nostro consiglio

Considerato che la posta in gioco è costituita da sanzioni di inaudita ferocia e che l'Interessato che fa causa civile per i danni morali patiti è a priori favorito dalla particolare logica che sta dietro l'art. 2050 del Codice Civile, **il nostro consiglio per i casi dubbi è di attenersi al principio di cautela, a meno che non impongano irragionevoli carichi di lavoro.**

In conclusione, oltre ad applicare comunque la norma nel modo pedissequo che viene richiesto, si deve comunque tener presente che, se anche un dato non è sensibile, probabilmente è un dato particolare la cui conoscenza indebita da parte di terzi lederebbe in qualche modo la dignità o la personalità dell'Interessato (si tenga presente che anche il trattamento dei dati particolari è soggetto ad accorgimenti a tutela dell'Interessato e che la sanzione per la violazione di questa regola parte da 5.000 Euro. Vedi in proposito lo specifico paragrafo tra breve). . Pertanto ci dovremmo ulteriormente chiedere : “Se io fossi nei panni dell'Interessato, con la sua mentalità, avrei piacere

che questo dato fosse conosciuto da estranei?”. Laddove la risposta è “NO”, si deve ritenere che quel dato sia comunque da trattare con cautela, a meno che non esistano norme che esplicitamente dispongono il contrario.

Poiché l'esatta percezione di cosa sia un dato sensibile è alla base dell'applicazione della legge, questo è un tema su cui si faranno approfondimenti sistematici in relazione alle attività tipiche della scuola. Si scoprirà che i dati sensibili sono assai più numerosi di quanto appaia a prima vista e che una scuola ne tratta potenzialmente molte tipologie.

Dove invece potrebbe esserci qualche modesta discrezionalità, molto utile dal punto di vista operativo, è nella graduazione delle forme di protezione in relazione al grado di sensibilità dei dati. E' evidente allora che un certificato medico che diagnostica una cirrosi epatica (che può essere - tra l'altro - indicatrice di alcoolismo) va trattato con cautele ben maggiori di un certificato medico generico, privo di diagnosi, con prognosi di giorni 3.

In appendice di questo scritto è meglio esplorata ed esemplificata la nozione di dato personale sensibile.

Questi approfondimenti sono necessari perché dal fatto che un dato sia da noi classificato o no come sensibile, discendono conseguenze pratiche e giuridiche discriminanti. Infatti il Codice tutela la sicurezza dei dati sensibili con misure particolarmente rigide per quanto riguarda:

- i presupposti di legittimazione al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione
- le misure tecniche, organizzative e logistiche da adottare per il loro trattamento e per la loro conservazione.

Dati giudiziari (art. 4)

Quei dati personali idonei a rivelare :

- L'iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio: condanna penale, pene accessorie quali interdizione dai pubblici uffici, ecc.)
- L'iscrizione nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
- L'aver carichi pendenti in relazione ai 2 punti testé citati.
- La qualità di imputato o di indagato.

Quindi ora, a differenza della Legge 675, la categoria dei dati giudiziari comprende altri dati personali, riferiti ad esempio a provvedimenti giudiziari non definitivi o alla semplice qualità di imputato o indagato.

Invece non sono considerati dati giudiziari i seguenti provvedimenti: quelli definitivi di interdizione e inabilitazione e revoca, quelli che dichiarano fallito l'imprenditore, quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito.

Anche i dati giudiziari devono essere tutelati, sotto il profilo della sicurezza, con apposite misure organizzative e gestionali.

Dati particolari (art. 17 e altrove)

E' un'ulteriore categoria intermedia tra dati sensibili e comuni, il cui trattamento presenta rischi specifici

per i diritti e le libertà fondamentali ovvero per la **dignità** dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare. Il loro trattamento è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti *a garanzia* dell'interessato ove prescritti dal Garante.

Fa parte della filosofia del D.Lgs 196/2003 l'obbligo per chi tratta i dati personali di valutare se essi, benché non rientrino nelle categorie definite, siano in grado comunque di minacciare i beni personali protetti (dignità, diritti, libertà, privacy); in tal caso scatta una responsabilità a trattare con adeguata cautela anche tali dati.

Il trattamento dei dati particolari è soggetto ad accorgimenti a tutela dell'Interessato. La sanzione per la violazione di questa regola parte da 5.000 E.

Rientrano in questa categoria:

- prima di tutto e sicuramente i dati patrimoniali, quelli collegati alle dichiarazioni dei redditi e per altre imposte e tasse, ecc.
- ogni dato personale in grado di ledere, anche potenzialmente, la dignità della persona o intaccare senza motivo lecito il suo naturale diritto alla riservatezza. E' il caso, per esempio, di particolari immagini foto o video, di provvedimenti disciplinari o note che non si ha diritto di divulgare.

La materia è sicuramente un po' ambigua e controversa; la nozione di "dato particolare" ha assunto significati diversi nel corso dell'evoluzione della normativa sulla privacy. Per avere chiarezza definitiva bisognerà attendere ulteriore giurisprudenza e pronunce del Garante su una casistica significativa.

Nel frattempo, abbiamo provvisoriamente ritenuto di attribuire a questa categoria tutti quei dati personali non anonimi che non sono comuni né sensibili, ma che l'Interessato potrebbe astrattamente aver dispiacere che siano conosciuti da estranei. Per esempio, la divulgazione da parte di una scuola dei nominativi di ragazzi che hanno compiuto un atto di vandalismo è stato stigmatizzato dal Garante (vedi in cap. 18).

Abbiamo, invece, chiamato "neutri" quei dati personali non anonimi che non sono comuni né sensibili e che sono poco significativi rispetto alla privacy dell'Interessato.

Esempio di dato particolare

(dalla Relazione annuale del Garante) Un altro caso esaminato ha riguardato una segnalazione relativa alle modalità di corresponsione dello stipendio, da parte di un'azienda, ad un dipendente che non intendeva indicare il **proprio numero di conto corrente** ai fini del bonifico. Come modalità alternativa di versamento dello stipendio, l'azienda aveva inizialmente previsto che il dipendente presentasse presso la banca indicata per il pagamento alcuni documenti, tra i quali **la busta paga**, il che era stato giudicato dal dipendente lesivo del proprio diritto alla riservatezza. L'azienda ha infine convenuto sulla possibilità che il dipendente riscuota il proprio stipendio presentando presso la banca un documento di riconoscimento ed il telegramma inviato dalla società contenente l'importo del bonifico emesso a favore dell'interessato. Il Garante ha comunque richiamato l'attenzione sulla necessità di limitare la conoscenza dei dati personali dei dipendenti da parte dell'azienda ai soli dati strettamente necessari, ad esempio, ai fini della loro esatta identificazione, della verifica del titolo a riscuotere il bonifico emesso a loro favore e dell'eventuale adempimento da parte dell'istituto di credito ad altri obblighi di legge.

Altro esempio

(decisione del Garante) La decisione, adottata anche in questo caso nell'ambito di un ricorso, con la quale si è stabilito che sul cedolino dello stipendio non deve essere riportata la dicitura

"**pignoramento**", che deve essere sostituita da altre formule (ad es. "altre trattenute") o da codici identificativi che rendano ugualmente comprensibile la voce, ma non consentano a terzi di venire immediatamente a conoscenza di delicati aspetti relativi alla sfera privata del lavoratore.

Dati ‘super-sensibili’ che richiedono la notifica al Garante (art. 37)

[la definizione di ‘supersensibili’ è nostra e serve solo a scopo didascalico]

Deve essere **notificato** al Garante il trattamento di dati personali cui si intende procedere, solo se il trattamento riguarda i seguenti dati che definiamo ‘super-sensibili’. Va sottolineato sono gli unici dati che richiedono la notifica a priori.

- 1) dati genetici, biometrici
- 2) dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica (geoposizionamento satellitare o posizionamento di un telefonino cellulare
- 3) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
- 4) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
- 5) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'Interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
- 6) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
- 7) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 8) altri trattamenti individuabili in qualsiasi momento dal Garante, suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'Interessato,

Trattamento di dati sensibili (art. 20)

- a) Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
- b) **Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico** (è il caso della scuola), **ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili**, il trattamento è consentito **solo se l'ente adotta un regolamento** (in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g, anche su schemi tipo ed entro il 30 settembre 2004 (art. 181) in cui identifica i tipi di dati e di operazioni in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22.
- c) Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
- d) Il trattamento è consentito **solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al punto precedente (adozione di un regolamento entro il 30 settembre 2004 [vedi art. 181]).**

Ripetiamo un'informazione fondamentale: in certi casi il Garante emette Autorizzazioni generali a trattare certe categorie di dati (Art. 40-41), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allora il Titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione generale di cui sopra non è tenuto ad ulteriori adempimenti se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni (vedi l'apposito capitolo, più oltre).

Ecco cosa scrive a chiarimento il Garante nella recente Relazione annuale:

<<I soggetti pubblici possono continuare a trattare dati sensibili solo se la legge o, in via transitoria il Garante, abbiano previamente individuato le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite con un determinato trattamento, e i soggetti pubblici stessi abbiano, parimenti, individuato e previamente reso conoscibili i tipi di dati e di operazioni eseguibili (art. 20 d.lg. n. 196/2003, già art. 22, comma 3-bis, legge n. 675/1996).

Ora, il Codice consente alle pubbliche amministrazioni, che non abbiano ancora provveduto in proposito, **di adempiere al più tardi entro il 30 settembre 2004** (art. 181, comma 1, lett. a), d.lg. n. 196/2003). In ragione della natura sensibile dei dati trattati, che richiede in ogni caso elevate garanzie, l'atto con il quale i soggetti individuano i tipi di dati e di operazioni eseguibili deve avere natura regolamentare, in linea con quanto ritenuto dal Garante già sotto la previgente normativa; al fine di assicurarne la più ampia omogeneità si prevede, inoltre, che i regolamenti possano essere redatti anche sulla base di schemi-tipo (art. 20, comma 2, d.lg. n. 196/2003).>>

Inutile ribadire che le sanzioni per le violazioni di queste regole sono tra le più pesanti e di carattere penale, non semplicemente amministrativo.

Caso di una comunicazione illegittima da parte di ente pubblico

(dalla Relazione annuale del Garante) In una risposta al quesito di una commissione provinciale per le politiche del lavoro, circa il trattamento dei dati relativi a persone disabili iscritte negli elenchi per il collocamento obbligatorio, l' Ufficio ha precisato che la trasmissione dei dati in questione alle associazioni rappresentative di tali categorie, senza il preventivo consenso degli interessati, è consentita solo in presenza di una norma di legge o di regolamento che autorizzi espressamente tale comunicazione. Nel caso specifico è stato ricordato che l' art. 3 del D.P.R. n. 442/2000 consente ai competenti uffici provinciali del lavoro di comunicare solo ad alcuni soggetti (datori di lavoro, enti pubblici economici interessati all'assunzione, società di mediazione autorizzate, enti previdenziali, centri di formazione professionale ed altre pubbliche amministrazioni) i dati personali relativi alle persone presenti nelle banche dati, **con l'esclusione di quelli sensibili**, al fine di promuovere l'occupazione, favorire l'inserimento al lavoro e l'accesso ad attività di orientamento e formazione professionale. Potendo venire in rilievo dati di carattere sensibile, si imponeva il rispetto delle norme che consentono tale genere di trattamenti solo qualora gli stessi siano indispensabili all'espletamento delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione titolare e non perché esso possa risultare utile all'eventuale destinatario dei dati. E', invece, da escludersi la possibilità che un componente della commissione provinciale, venuto in possesso di tali informazioni in ragione del proprio ufficio, potesse legittimamente diffondere tali dati ad altri soggetti, anche per ragioni attinenti al rispetto del segreto d' ufficio.

Soggetti pubblici e dati giudiziari (art. 21)

Abbiamo in precedenza visto che il Codice definisce dati giudiziari quei dati personali idonei a rivelare l'iscrizione nel casellario giudiziale, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti(tranne alcune eccezioni) , nonché la qualità di imputato o di indagato.

- a) Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge **o provvedimento del Garante** che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. **Attenzione: non tutte le autorizzazioni del Garante sono date per finalità di rilevante interesse pubblico!** (solo quelle relative ai rapporti di lavoro e ai trattamenti sanitari). Diversamente che per i dati sensibili, qui non è prevista la comunicazione al Garante col meccanismo del silenzio-assenso dopo 45 giorni.
- b) **Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico** (è il caso della scuola), ma non i tipi di dati giudiziari e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito **solo se l'ente adotta entro il 30 settembre 2004 (art. 181) un regolamento** (in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g, anche su schemi tipo) in cui identifica i tipi di dati e di operazioni in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22.

Naturalmente le sanzioni per le violazioni di queste regole sono tra le più pesanti e di carattere penale, non semplicemente amministrativo.

Soggetti pubblici: regole da applicare al trattamento di dati sensibili e giudiziari (art. 22)

- a) Usare modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della **dignità** dell'Interessato.
- b) Nel fornire all'Interessato l'informativa (di cui all'articolo 13) fare **espreso riferimento alla normativa** che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (può trattarsi di legge nazionale o regolamento o Provvedimento del Garante)
- c) Possono essere trattati solo i dati sensibili e giudiziari **indispensabili** per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
- d) Raccogliere, di regola, i dati sensibili e giudiziari presso l'Interessato.
- e) Verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'Interessato fornisce di propria iniziativa. (Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.)
- f) Nel caso di dati gestiti **mediante computer** trattarli con tecniche di **cifratura o sostituendo il nome dell'Interessato con un Codice identificativo** , o con altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati **solo in caso di necessità**.
- g) Nel caso di **dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale [Attenzione, nella scuola si trattano molti documenti che direttamente o indirettamente possono rivelare lo stato di salute di alunni o dipendenti !]**:
 - 1) **conservare separatamente** dagli altri dati personali trattati per finalità che non richiedono l'utilizzo dei predetti dati idonei ecc.
 - 2) Se gestiti mediante computer, attenersi alle modalità del punto precedente (cifratura o codici identificativi).
 - 3) Se gestiti mediante elenchi, registri o banche dati su supporto cartaceo, ricorrere a soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.[probabilmente la soluzione migliore è metterli in busta chiusa singola collocata separatamente in un armadio sicuro e chiuso a chiave, sostituendo al documento nel fascicolo personale un foglio con una generica dicitura di dove si trova il documento. Per quanto riguarda Registri delle assenze, schede assenze e simili basterebbe, probabilmente, mettere un'indicazione generica di assenza evitando di far capire se è per malattia o per altro motivo; va valutato se questo è adeguato alle esigenze pratiche]
- h) Assolutamente non diffondere **dati idonei a rivelare lo stato di salute** (è vietato !)

- i) Non utilizzare i dati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'Interessato.
- j) Effettuare operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari oppure utilizzare i dati per definire il profilo o la personalità dell'Interessato, solo previa annotazione scritta dei motivi. Se queste operazioni o i trattamenti vengono effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari (= enti), sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
- k) Effettuare la diffusione di dati sensibili e giudiziari solo se prevista da espressa disposizione di legge.**

Inutile ribadire che le sanzioni per le violazioni di queste regole sono tra le più pesanti e di carattere penale, non semplicemente amministrativo.

Caso della comunicazione illegittima di dati particolari da una Direzione Didattica

(dalla Relazione annuale del Garante) Un delicato problema è stato affrontato in occasione dell'esame di un quesito in merito alla legittimità della trasmissione effettuata da una direzione didattica di una nota - ritenuta riservata - ad una persona non direttamente coinvolta in una procedura di conciliazione obbligatoria.

In tal caso è stata rilevata l'illiceità di tale comunicazione di dati personali poiché era stata effettuata in mancanza di una specifica norma di legge o di regolamento che legittimasse il soggetto pubblico a comunicare i dati personali a soggetti privati.

Caso di un Provveditorato che ha diffuso illegittimamente dati idonei a rivelare lo stato di salute (è sempre vietato !)

(dalla Relazione annuale del Garante) In un caso delicato un'insegnante elementare ha segnalato al Garante di non aver avuto idoneo riscontro ad una richiesta rivolta al competente provveditorato agli studi, con la quale chiedeva la cancellazione o la trasformazione in forma anonima della dicitura "*portatore di handicap*" che compariva accanto al proprio nome, in un elenco di lavoratori trasferiti presso altre sedi. La questione, affrontata nell'ambito di un ricorso, evidenziava, inoltre, come la diffusione del dato sanitario, avvenuta in violazione della legge, avesse determinato nei confronti dell'insegnante una situazione di grave disagio a livello personale e di relazione con gli altri colleghi.

L'Autorità, accogliendo il ricorso, ha precisato che la **divulgazione** del dato sanitario dell'insegnante era illecita perché avvenuta in violazione della legge che vieta la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone. E' stato perciò vietato al Ministero di diffondere ulteriormente, anche presso altri uffici, accanto al nome dell'insegnante, la formula "*portatore di handicap*", imponendo all'amministrazione la sostituzione con diciture generiche o codici numerici. Non è stata, invece, ritenuta idonea la soluzione di sostituire la dicitura con l'apposizione del riferimento normativo (legge 104/92). Ciò perché il riferimento ad una legge che tutela specificamente le persone handicappate finirebbe, anche se in via mediata, per rivelare comunque informazioni sulle condizioni di salute degli interessati.

CAP. 13 - a) DIRITTI DELL'INTERESSATO

b) DIRITTO DI ACCESSO DI TERZI A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI ENTI PUBBLICI

Poiché questa materia non riguarda gli adempimenti con scadenze, ma può tranquillamente essere affrontata nel caso che qualcuno eserciti effettivamente questo diritto, è stata posposta e viene solamente citata.

Diritti dell'Interessato (art. 7 – 10)

L'Interessato (persona o ente o associazione) ha diritto di conoscere i dati che lo riguardano e in certi casi di intervenire su di essi per farli cancellare, modificare o aggiornare. Detti diritti vanno illustrati per esteso nell'informativa.

Da notare che si tratta di cosa diversa dal diritto di accesso ai documenti amministrativi sancito dalla legge 241.

Diritti di chiunque (oppure art. 38 comma 6 e art. 37 comma 4)

- Per quei trattamenti che non richiedono “notifica” al Garante, il Titolare deve fornire a chiunque ne fa richiesta le notizie che dovrebbe indicare se compilasse il modulo per la “notifica” al Garante (in pratica simula la notifica sull'apposito modello e la esibisce ; non sembra che sia necessario predisporre a priori tale modello, basta che sia predisposto in tempi ragionevoli dopo la richiesta di visione)
- Per i trattamenti di **dati super-sensibili dati genetici, ecc.**, che devono essere “notificati” al Garante, essi vengono annotati dall'Autority in un registro pubblico, accessibile a chiunque.

Accesso a documenti amministrativi (Art. 59- 60)

Il diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali resta disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (nonché dai relativi regolamenti attuativi) anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari (con l'eccezione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale) e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina **si considerano di rilevante interesse pubblico**.

Attenzione: stiamo parlando dell'accesso di qualcuno che è terzo rispetto all'Interessato. Infatti l'Interessato ha già nel Codice il pieno e incondizionato diritto di accesso ai propri dati.

Quando concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'Interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. In sostanza il Dirigente deve mettere ogni volta su un piatto della bilancia le motivazioni della richiesta di accesso e sull'altro piatto il grado di sensibilità dei dati personali

E' opportuno che l'ente si doti di un apposito regolamento.

CAP. 15 - QUANDO UN DATO PERSONALE È SENSIBILE ?

Esiste una grande difficoltà nel classificare con certezza certi tipi di dati.

Ovviamente un certificato medico da cui si può ricavare anche indirettamente che una persona ha una patologia grave è sicuramente dato sensibile, anche se generico, Ovviamente la delega sindacale è dato sensibile.

Però un certificato medico generico per un'assenza di 3 giorni è dato sensibile? Sicuramente rivela qualcosa sullo stato di salute di una persona. Ipoteticamente si può anche pensare che quella persona non abbia piacere che si sappia (ci sono circostanze banali che, se conosciute dalla persona sbagliata, creano danni colossali!). Ma è realmente un dato sensibile? Purtroppo finora non c'è risposta.

L'elenco delle assenze per malattia, nel caso riveli lunghi periodi di malattia è idoneo a rivelare lo stato di salute? Probabilmente sì. Ma in questo caso, a partire da quale numero di assenze? Chi lo stabilisce? Se nessuno lo stabilisce, vale anche per la registrazione dell'assenza di un giorno?

L'elenco degli alunni che hanno scelto di avvalersi dell'insegnamento della Religione cattolica è dato sensibile perché rivela la convinzione religiosa? Si potrebbe obiettare che una persona aderisce a tale insegnamento anche solo per esigenze di cultura generale, tant'è vero che - al contrario - alunni credenti scelgono di non avvalersene per ragioni di comodità o per utilizzare il tempo per lo studio individuale. Però questo risolve definitivamente la questione? Se questo dato è sensibile, comporta pesantissime conseguenze a cascata sul modo di trattare questa informazione nell'attività scolastica.

Abbiamo posto un quesito al Garante su alcuni di questi temi, ma finora non ha risposto.

Nemmeno gli esperti, a quanto ci risulta dall'analisi di vari testi, si sono chiaramente pronunciati in merito.

Alcuni esperti dicono...

Ma per esempio dà da pensare assai quanto scrive Sergio Auriemma nel recentissimo 'Repertorio 2004. Dizionario normativo della scuola', edito da Tecnodid, nel capitolo dedicato alla "Tutela dei dati personali (Privacy)": Le comunicazioni con le famiglie relative a un corso per la dissuasione dal fumo possono essere considerate un'informazione idonea a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati, rientrando perciò tra i dati "sensibili".

"per i dati concernenti i lavoratori (dati sulle assenze per malattia; dati inclusi nei fascicoli personali cartacei) si può ricordare la necessità di dare applicazione al principio della conservazione separata di dati sensibili, con l'adozione di cautele ed accorgimenti, utilizzando sezioni o sottofascicoli dedicati alla custodia di eventuali dati sensibili, da conservare chiusi o comunque con modalità che riducano la possibilità di un'indistinta consultazione nel corso delle ordinarie attività amministrative".

Ricorda anche che per la ripartizione del fondo d'istituto (e l'affissione all'albo), in assenza di un parere del Garante, si può solo richiamare l'attenzione sull'art.112 del Codice in tema di adempimenti concernenti obblighi retributivi, nonché sull'ultimo comma del medesimo articolo che dispone la diffusione in forma anonima solo di dati particolari (es, in tema di valutazione di qualità dei servizi resi o di risultati conseguiti), perciò ammettendo implicitamente l'affissione all'albo nominativa".

L'avv. S. Nicodemo scrive: "Il trattamento dei dati nell'istituzione scolastica implica scelte molto spesso particolarmente difficili e delicate, in quanto l'istituto scolastico è Titolare del trattamento di dati personali, identificativi e sensibili di minori. Come noto, la scuola viene non soltanto in possesso di dati personali e di dati identificativi, ma anche di informazioni che riguardano lo stato di salute del minore, le convinzioni religiose e sicuramente le origini razziali, oltretutto le eventuali

condizioni di straniero e profugo. A questo si deve aggiungere che tali informazioni, relative a dati sensibili, sono concretamente idonee anche a rivelare dati che riguardano i familiari del minore. “

Alcuni dati classificati sensibili dal Garante nelle Autorizzazioni generali (però non è un elenco esaustivo)

Se poi si va a vedere i pareri del Garante, si trova che applica una logica in un certo senso “alterna”. Abbiamo riportato nelle pagine successive gli interventi del Garante nelle materie che riguardano la scuola e la gestione dei dipendenti. E’ una lettura senz’altro consigliata per comprendere meglio cosa può essere considerato sensibile e cosa no.

Comunque il Garante nelle Autorizzazioni generali dà alcune informazioni significative:

Autorizza a trattare per finalità di gestione dei rapporti di lavoro i seguenti dati sensibili:

- d) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, **i dati concernenti la fruizione di permessi e festività religiose o di servizi di mensa, nonché la manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell'obiezione di coscienza;**
- e) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale, **i dati concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici (sempreché il trattamento sia effettuato ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali), ovvero l'organizzazione di pubbliche iniziative, nonché i dati inerenti alle attività o agli incarichi sindacali, ovvero alle trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;**
- f) nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, **i dati raccolti in riferimento a malattie anche professionali, invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all'idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni o all'appartenenza a categorie protette.”**

Nostro commento: sono molto significativi i riferimenti ai permessi per festività religiose, alle diete per motivi religiosi, i dati inerenti l’attività sindacale (quindi anche la composizione della RSU è dato sensibile), tutta la parte relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, tranne la dizione “i dati raccolti in riferimento a... infermità”. Considerato che il dizionario dice che “infermo” è equivalente a “malato”, l’uso di questo termine ci lascia ancora con una definizione vaga, in cui potrebbe effettivamente rientrare anche la scheda delle assenze del dipendente, in cui l’assenza per malattia è rappresentata da un simbolo diverso dagli altri e quindi riconoscibile.

Il caso dell’involucro da cui si capiva....

(dalla Relazione annuale del Garante) Nell’ambito delle diverse iniziative dell’Autorità sul tema dei trattamenti di dati sanitari sono inoltre da ricordare: le indicazioni fornite in merito alle modalità di spedizione di alcuni prodotti per l’incontinenza.

E’ stato precisato che la menzione del contenuto della spedizione sulla parte esterna del pacco postale è idonea a rivelare a terzi -in talune circostanze- le condizioni di salute del destinatario del prodotto. A seguito dell’intervento dell’Autorità, la società mittente si è impegnata a variare gli

impianti di stampa, al fine di eliminare dal nastro adesivo l'indicazione della natura del contenuto del pacco postale (22 agosto 2002 e 28 ottobre 2002).

Un'esaustiva circolare interna INPS ha queste parti assai interessanti:

a) Dati sensibili presenti nei fascicoli dei dipendenti

I dati **sensibili** contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti devono essere conservati **separatamente** rispetto alle altre informazioni negli stessi contenute.

Questo principio di separatezza, già previsto dall'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 135/99, è stato di recente ribadito ed ulteriormente precisato dal Garante per la tutela dei dati, il quale ha chiarito che il suddetto principio, riguardante documenti sia cartacei che di natura informatica, non fa venir meno l'unitarietà del fascicolo. Detto principio risponde alla esigenza di garantire la protezione dei dati **sensibili**, esigenza da realizzarsi mediante il ricorso ad opportuni accorgimenti quali codici, tecniche o altri sistemi tali che l'identificazione del soggetto cui i dati si riferiscono avvenga solo in caso di necessità e unicamente per il conseguimento di finalità di servizio o di rilevanti finalità di interesse pubblico. Per quanto riguarda in particolare i fascicoli cartacei lo stesso Garante ha suggerito l'adozione di cautele quali, ad esempio, l'utilizzazione di appositi sotto fascicoli per la custodia di dati **sensibili** presenti nel fascicolo personale, da conservare in armadi chiusi muniti di serratura. Pertanto, le Direzioni centrali interessate e le strutture periferiche dovranno uniformarsi alle indicazioni fornite dal Garante, adottando le misure suggerite ed eventuali altri accorgimenti atti comunque ad impedire o quanto meno ridurre la possibilità di un'indistinta consultazione nel corso dell'ordinaria attività amministrativa.

b) Cartelle sanitarie e di rischio (art. 17, comma 1, D.Lgs n.626/94)

La massima accortezza dovrà essere adottata anche nei riguardi delle cartelle sanitarie e di rischio relative ai lavoratori sottoposti a sorveglianza, redatte ed aggiornate dal medico competente, della cui custodia è peraltro responsabile l'Istituto, quale datore di lavoro.

L'accesso a dette cartelle, che devono essere inserite in appositi fascicoli da conservare anche essi in armadi chiusi, locati presso la struttura produttiva, sarà consentito esclusivamente all'organo di vigilanza tenuto ad effettuare i dovuti controlli, ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni, nonché al medico competente per gli eventuali aggiornamenti. L'Istituto rimane responsabile della riservatezza dei dati contenuti nelle cartelle di rischio anche qualora si faccia ricorso a società di servizi per la loro custodia, che comunque logisticamente dovrà sempre collocarsi presso il datore di lavoro. Nel caso di specie spetta all'Istituto fornire le dovute istruzioni in ordine alle modalità di conservazione dei relativi fascicoli e accertarsi, anche mediante controlli, che le modalità dettate siano osservate.

c) Dati **sensibili** presenti nel cedolino dello stipendio.

Sul cedolino dello stipendio compaiono competenze e/o trattenute che in qualche modo rivelano aspetti relativi a peculiari rapporti familiari.

Compare, altresì, l'indicazione della sigla sindacale di appartenenza che rientra nella definizione di dato sensibile.

Più volte il Garante per la Protezione dei dati Personali – richiamando il principio di pertinenza e non eccedenza delle informazioni trattate (art. 9 comma 1, legge 675/96) ha osservato che l'esigenza di consentire una verifica dell'esatta corresponsione al dipendente può ugualmente essere garantita ove, in luogo delle voci specifiche, quali ad esempio, pignoramento, trattenute a titolo di alimenti al coniuge, sigla sindacale, ecc. venga utilizzata una dicitura meno esplicita o un codice che comunque renda comprensibile allo stesso lavoratore il motivo della trattenuta.

Pertanto, al fine di evitare che divengano conoscibili a terzi particolari delicati della vita del dipendente, le Direzioni Centrali Sviluppo e Gestione Risorse Umane e Sistemi Informativi e Telecomunicazioni avranno cura di uniformare ai predetti criteri il modulo relativo agli emolumenti mensilmente corrisposti.

d) Delega per la riscossione delle quote sindacali

La eventuale scelta del sindacato a favore del quale viene rilasciata delega per la riscossione delle relative quote è da annoverare tra i dati **sensibili**; pertanto la riservatezza della stessa dovrà essere in ogni caso assicurata.

Di conseguenza gli operatori delle strutture periferiche avranno la massima cura - nel ricevere le domande di prestazioni - di assumere tutti gli accorgimenti e le cautele volte a proteggere il dato in questione, che non deve essere lasciato esposto alla visione di soggetti estranei al procedimento. Sarà opportuno, in ogni caso, anche a questo proposito, che venga concordato con i locali Enti di Patronato, o con le Associazioni sindacali interessate l'indispensabile collaborazione per eventuali suggerimenti ed indicazioni. Si rappresenta pertanto l'esigenza che le deleghe, mediante le quali si autorizza l'Istituto a trattenere e versare le quote di contributo sindacale, dovranno essere consegnate allo stesso in busta chiusa. Da ultimo, per quanto riguarda i moduli di adesione alle OO.SS. da parte dei dipendenti dell'Istituto, sulla base dei quali viene operata la relativa trattenuta mensile, nel ribadire l'esigenza che la scelta effettuata venga salvaguardata nella sua segretezza, si fa rinvio, per quel che riguarda la documentazione da conservare nei fascicoli del personale, a quanto già precisato al punto a) della presente circolare.>>

Per concludere: Cosa proponiamo per la classificazione dei dati

Proponiamo di classificare sempre tutti i documenti anche dal punto di vista della privacy, **in modo che tutti gli operatori possano individuare immediatamente** se hanno a che fare con un documento da trattare con particolare attenzione e cautela.

La nostra proposta è che non appena qualsiasi Incaricato si accorge che un documento contiene dati personali di livello superiore a "comune" o "anonimo", scriva in matita sull'angolo destro superiore del foglio:

- 1) **una prima lettera descrittiva del tipo di dato** : "P" = dato particolare, "S"=dato sensibile, "G"=dato giudiziario (nel dubbio va scelto il livello superiore)
- 2) **seguita da una seconda lettera che gradua il livello di riservatezza all'interno della categoria assegnata:**
 - **"B" (=basso)** se si tratta di dato che per la sua natura rivela un'informazione modesta e poco pericolosa per l'Interessato se conosciuta da estranei (es. certificato medico generico privo di diagnosi e di qualsiasi riferimento alla malattia o infortunio che lo ha generato e con prognosi di pochi giorni)
 - **"A" (alto)** per tutti gli altri casi. Nel dubbio, va scelta la lettera "A".

Naturalmente, se l'Incaricato ha dei dubbi per la classificazione, deve rivolgersi al Responsabile o al Titolare.

In pratica, **per il principio di cautela**, nel dubbio classifichiamo il dato incerto, che si colloca nella zona di confine, nella categoria più impegnativa, ma all'interno di questa lo contrassegniamo con la lettera "B", che indica un basso grado di sensibilità e quindi un livello inferiore di cautela necessaria. In questo modo non si rischia di trattare un dato di modesta sensibilità allo stesso modo di un dato pesantemente sensibile. Il che non toglie, che comunque, se il dato è stato classificato come sensibile, ci sono comunque delle conseguenze a cascata: nell'informativa che deve essere specifica, nel divieto di comunicazione e diffusione (tranne i casi disciplinati dalla legge), nelle cautele da prendere negli archivi informatici, ecc. Però sapremo che probabilmente non è necessario chiuderlo in busta chiusa e archiviarlo in luogo diverso dal Fascicolo Personale, nel trattarlo ci preoccuperemo un po' meno, ecc.

Alle P.A. è vietato acquisire il consenso.

Chi tratta materialmente dati personali dev'essere formalmente Incaricato

(Comunicato stampa del Garante) Nel rispondere al quesito, l'Autorità ha colto l'occasione per chiarire anche alcune altre questioni sull'applicazione della legge sulla privacy.

Ha innanzitutto ribadito che il titolare, nel caso di pubbliche amministrazioni, non è la persona fisica che le rappresenta, ma l'amministrazione stessa. Il titolare del trattamento sarà, dunque, il Comune stesso.

Il Garante ha, inoltre, sgombrato il campo da un equivoco ricorrente: che, cioè, i soggetti pubblici, come i Comuni, debbano o possano acquisire il consenso degli interessati per trattare e comunicare i dati in loro possesso. **Questo è chiaramente escluso dalla legge che, pur stabilendo una disciplina differenziata per la comunicazione o diffusione di dati sensibili o non sensibili (la prima più rigorosa rispetto alla seconda), in nessun caso prevede la richiesta di consenso agli interessati.**

Per quanto riguarda la nomina dei responsabili del trattamento, di coloro cioè che si occuperanno della gestione e della sicurezza dei dati, il Garante ha suggerito che, laddove sia compatibile con l'organizzazione o le attività dell'ente, vengano designate responsabili le persone in relazione alla funzione svolta (es. capo del personale, dirigente dell'anagrafe ecc.) in modo tale da creare automatismi a tutto vantaggio degli adempimenti burocratici (ad esempio, per quanto riguarda la notificazione al Garante delle banche dati, le sue eventuali modifiche e le informative agli interessati)

Per la nomina degli incaricati del trattamento, occorre che tale compito venga formalmente attribuito a tutti i soggetti che materialmente trattano dati personali.

Pubblicazione debiti formativi

(dalla Relazione annuale del Garante) Un altro aspetto interessante è stato affrontato in occasione della risposta ad un quesito concernente la possibilità di considerare i c.d. "debiti formativi" degli alunni quali dati personali "s e n s i b i l i", nonché relativamente alla liceità della pubblicazione di tali informazioni nell'albo degli istituti scolastici.

In proposito è stato rilevato che tale genere di informazioni, senz'altro considerabili quali dati personali, non sono da ricondursi a quelli di natura sensibile. Al riguardo è stato altresì precisato che, se pur la normativa sulla riservatezza non vieta la comunicazione dei risultati degli scrutini, il punteggio attribuito quale "credito scolastico" a ciascun alunno deve essere *"pubblicato sull'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale e trascritto sulla pagella scolastica"*, mentre l'indicazione dell'eventuale promozione con "debito formativo" va indicata solo su questo ultimo documento (art. 14, comma 5, d.m. n. 90/2001, ribadito anche dal d.m. n. 56/2002).

Nostro commento: il Garante intende che trattasi di dati particolari meritevoli di protezione

Privacy e voti scolastici

(Comunicato del Garante- anno 2000) In relazione alle notizie di stampa riguardanti la decisione del Ministero della pubblica istruzione di impedire 'per ragioni di tutela della privacy' la pubblicazione dei voti degli studenti bocciati o non ammessi agli esami il professor Ugo De Siervo, componente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali fornisce le seguenti precisazioni:

"Continua ad essere diffusa sui mezzi d'informazione l'opinione che l'iniziativa del Ministero della pubblica istruzione di non far rendere note sui quadri esposti al pubblico le valutazioni finali analitiche a carico dei "bocciati" o dei non ammessi all'esame di maturità derivi dalla tutela della riservatezza personale o addirittura dal contenuto della legge n. 675 del 1996.

Ciò non è vero, dal momento che questa legge non prevede nulla del genere. D'altra parte una (discutibilissima in questo campo) tutela della riservatezza dello studente imporrebbe addirittura l'assenza di pubblicità su ogni esito scolastico, anche sintetico; e poi, su questa via, perché allora diffondere gli esiti degli altri studenti?

La realtà è che l'iniziativa del Ministero sembra rispondere alla diversa esigenza - giusta o sbagliata che sia - di cercare un rapporto con gli studenti in questa situazione difficile e con le loro famiglie.

Certo che la pubblicità degli esiti scolastici è invece la regola in generale: non può infatti dimenticarsi che vi sono essenziali esigenze di controllo sociale e professionale che dipendono proprio dalle conoscibilità delle valutazioni finali".

Certificati medici per malattia

(dalla Relazione annuale del Garante) A proposito dei quesiti di alcuni datori di lavoro circa la possibilità di prevedere l'inserimento nei giustificativi di assenza per malattia non solo della prognosi, ma anche della diagnosi della patologia sofferta dal lavoratore. In merito, è stato rilevato che, dal momento che non esiste più l'obbligo dell'invio al datore di lavoro della diagnosi della malattia del lavoratore, il medico che effettua la visita di controllo deve fornire al datore di lavoro solo certificati dai quali risulti la sussistenza e la durata dello stato di incapacità del lavoratore, senza alcuna indicazione diagnostica. La diagnosi non va quindi indicata neanche nei certificati medici che il dipendente deve inviare al datore di lavoro per documentare l'assenza per malattia.

Non si può comunicare il numero di telefono di qualcuno detenuto dall'ente

(dalla Relazione annuale del Garante) Inoltre, ad integrazione di quanto già sostenuto in precedenti decisioni dell'Autorità in materia di divulgazione degli estremi identificativi delle utenze telefoniche, si è precisato che l'amministratore può comunicare il numero di telefono di un condomino, ad altro condomino che lo richieda, oltre che previa acquisizione del consenso dell'interessato, anche quando tale possibilità sia prevista nel regolamento condominiale, oppure nei casi particolari di necessità ed urgenza (es. per prevenire o limitare danni agli immobili in condominio).

CAP. 17 - APPROFONDIMENTI RIGUARDO AGLI ALUNNI

Pubblicazione prospetti anche con giudizio sulla materia ‘Religione’ ?

Come è stato detto, probabilmente la scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione è un dato sensibile. Naturalmente è impossibile tenere riservato questo dato all’interno di ciascuna classe. Però questo non implica che ci si debba porre il problema se sia legittimo nei prospetti degli esiti intermedi o finali pubblicati all’albo della scuola mettere anche la colonna dedicata alla ‘Religione’, da cui si evincerebbe la scelta di ciascun alunno.

L’altra domanda è: la legge ci impone di farlo? Se non ci sfugge qualcosa, la legge dice solo che alla pagella va allegato un apposito modulo su cui si registra il giudizio.

Dal punto di vista del Codice privacy la pubblicazione all’albo è “diffusione”. Se non esiste una legge che imponga la diffusione del dato o che almeno la autorizzi, il rischio per la diffusione illegittima di un dato sensibile – se qualcuno si sente danneggiato - è una sanzione penale (6-24 mesi).

Poiché la materia è intricata, ci limitiamo – per ora – a dire che è necessario pesare bene la scelta.

Se qualcuno è in grado di fornirci elementi da pubblicare, ne saremmo grati.

Alunni portatori di handicap e asterischi

Nel caso di alunni portatori di handicap, ovviamente vengono trattati dati personali inerenti lo stato di salute. La normativa per l’inserimento dello studente portatore di handicap nella scuola deve essere interpretata secondo le regole della protezione dei dati personali sensibili.

Per esempio la normativa prevede che sulle pagelle degli alunni con handicap, che quindi svolgono un programma differenziato, compaia un’ annotazione, indicante che si tratta di una valutazione che dà diritto solo ad un attestato col riconoscimento dei crediti formativi maturati e non anche ad un titolo legale di studio.

Alcuni istituti scolastici, mal interpretando queste norme, al termine degli scrutini sui prospetti pubblicati evidenziavano con asterischi o annotazioni questo fatto e quindi rivelavano **pubblicamente** la situazione di handicap dell'alunno.

Il MIUR (nota prot. n. 12701 dell'8 luglio 2002) ha chiarito che l'annotazione posta nella pagella (che quindi è riservata alla famiglia) serve ad evitare che il documento possa far nascere diritti sui titoli legali non conseguiti, pur in presenza di giudizi positivi, che però non riguardano programmi ministeriali, ma soltanto il piano educativo differenziato. Tuttavia, rispetto all'obiettivo dell'annotazione, la pubblicazione con asterisco degli esiti scolastici del portare di handicap risulta un inutile intervento di carattere discriminatorio verso l'alunno con handicap e di palese violazione delle norme sulla privacy.

Dal punto di vista del Codice privacy:

- diventa sensibile ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute dell'interessato, quindi anche gli asterischi potrebbero essere considerati "idonei".
- la pubblicazione all'albo è "diffusione".

Si tenga presente che il Codice in generale vieta la diffusione un dato sensibile riguardante lo stato di salute. Se non esiste una legge almeno di pari rango del D.Lgs 196/2003 che imponga la diffusione del dato, siamo in presenza di un reato penale che prevede fino a 3 anni di reclusione e la condanna in sede civile per i danni morali. Da notare che circolari o decreti ministeriali sono di rango inferiore.

I dati raccolti all'atto dell'iscrizione dell'alunno sono eccedenti e quindi si viola la legge?

(NOSTRO RAGIONAMENTO) Normalmente le scuole chiedono cognome e nome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio (se diverso dalla residenza), recapito telefonico, composizione del nucleo familiare, nome data di nascita dei familiari e vincolo di parentela, attività lavorativa dei genitori (e a volte orario e recapito telefonico sul lavoro). Si tratta di dati che riguardano anche la loro famiglia (fino a dati personali sensibili e relativi alla salute dell'alunno e del familiare, quando si tratta di familiari in particolari condizioni)

Qualunque trattamento di dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Quindi possono essere richiesti e trattati solo i dati strettamente necessari alle funzioni istituzionali della scuola pubblica, quali sono definite da norme di rango nazionale o regionale. (art. 18). E' assolutamente vietato chiedere **dati eccedenti o non pertinenti**. (art. 18).

Ora, la questione è: è lecito raccogliere e detenere o elaborare questi dati apparentemente eccedenti?

Quando dati di questo tipo servono per la formazione di graduatorie per l'accesso alla scuola o per consentire le elezioni degli Organi Collegiali o per comunicare con la famiglia (nel caso di minorenni), o per mandare comunicazioni all'alunno, ecc. non v'è dubbio che rientrano tra le funzioni istituzionali proprie della scuola statale.

La raccolta di alcuni dati personali sensibili (lo stato di salute, determinate situazioni personali o familiari, e simili), se è necessaria per organizzare adeguatamente il servizio scolastico in modo da assicurare all'alunno un trattamento e un'azione educativa che tenga conto dei suoi problemi, delle sue caratteristiche e delle sue particolari esigenze , è pertinente alle finalità della scuola e non eccedente. Naturalmente, se si tratta di dati sensibili, l'informativa deve essere specifica.

Un ragionamento a parte merita la richiesta del numero telefonico di casa perché potrebbe impedire una rapida comunicazione con la famiglia o con l'alunno stesso in caso di assenza. Anche il dato dell'orario di lavoro dei genitori e di un recapito telefonico durante la permanenza dell'alunno a

scuola, è quasi necessario perché consente un rapido reperimento degli stessi in caso di necessità (malore o altro). Quindi si tratta di dati sicuramente pertinenti e non eccedenti. Tuttavia si tratta di richieste a cui potrebbe essere legittimamente opposta dall'interessato una risposta negativa, senza che per questo gli venga negato il servizio scolastico. Ciò va specificato nell'informativa !

Molti dubbi, invece, sulla richiesta della professione dei genitori, a meno che non si sostenga, con qualche fondamento, che è un dato che serve a conoscere meglio la situazione dell'alunno per dargli un servizio migliore. Anche in questo caso si tratta di richieste a cui potrebbe essere legittimamente opposta dall'interessato una risposta negativa, senza che per questo gli venga negato il servizio scolastico. Ciò va specificato nell'informativa ! Se però il Dirigente ritiene che, per il tipo di attività scolastica, questo dato sia eccessivo, non deve richiederlo !

Infine, il dato della composizione della composizione del nucleo familiare. Si tratta di un caso simile al precedente e va trattato in modo conseguente.

Invece, in casi in cui si richiede un dato per consentire all'alunno l'accesso a determinati benefici, economici e non, l'attività non rientra tra i fini istituzionali della scuola, ma è lecita in quanto prevista dal Codice stesso tra le finalità di interesse pubblico che legittimano la trattazione del dato.

Va sottolineato che mentre per l'interessato (o chi lo rappresenta nel caso di minore) fornire certi dati è un obbligo per ottenere il servizio scolastico, in altri casi invece ciò è facoltativo ed eventualmente comporta soltanto la perdita di una qualità ulteriore del servizio. Ciò dev'essere esplicitato nell'informativa.

Attenzione ! Non vanno confusi con questi casi, quelli in cui è **l'interessato** ad avanzare di sua iniziativa (o su nostro suggerimento, ma che implica una sua decisione ultima di iniziativa) una richiesta di un certo beneficio (ad esempio: gratuità dei testi scolastici, esoneri da tasse, inclusioni in graduatorie privilegiate, ecc.) e pertanto gli vengono richiesti dati particolari o sensibili necessari ad istruire correttamente la pratica. Dal punto di vista della scuola è legittimo trattare questi ulteriori dati, ma non già perché lo chiede l'interessato anche se ne desse il consenso scritto. Se un dato è eccessivo o non pertinente, resta illegittimo il suo trattamento. Qui si fa, invece, riferimento ad altri punti del Codice in cui si evidenzia la liceità del trattamento in quanto ricorrano i presupposti di "finalità di rilevante interesse pubblico". Dal punto di vista dell'interessato, ha diritto che nell'informativa o nell'atto di consenso (quando necessario) sia esplicitato che il conferimento del dato non è obbligatorio e che il non conferimento comporta la perdita del beneficio richiesto. Quindi, se l'interessato deve fornire documentazioni sul reddito e sulle condizioni economiche della famiglia o su altre situazioni anche sensibili, dev'essere informato che non è obbligato a farlo ma che – in mancanza – perde il diritto o il beneficio richiesto.

Questionari negli asili nido. Il Garante dichiara inammissibile un ricorso ma avvia un'indagine sul caso segnalato di richiesta di dati eccedenti

Un ricorso al Garante può essere presentato esclusivamente dall'interessato, cioè dalla persona a cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento, e non da persone che lo rappresentino senza una specifica delega o procura.

Lo ha stabilito l'Autorità che ha respinto il ricorso di alcuni consiglieri comunali in qualità di generici "rappresentanti" di alcuni genitori utenti di un asilo nido di un Comune. Nell'esaminare il caso il Garante ha anche ribadito che il ricorso non si può presentare per lamentare qualsiasi violazione della normativa in tema di dati personali, ma solo per la tutela di una precisa richiesta (accesso, correzione, integrazione, cancellazione dei dati) avanzata precedentemente e disattesa dal gestore della banca dati.

Pur non potendo accogliere, per questi motivi, il ricorso, il Garante ha, tuttavia, ritenuto il caso presentato meritevole di un suo intervento: secondo la segnalazione, un Comune avrebbe infatti

distribuito agli utenti degli asili nido della città un questionario con il quale i destinatari sarebbero stati inviati a fornire dettagliate informazioni circa la professione, il reddito, le disponibilità finanziarie e patrimoniali dei componenti il nucleo familiare. Con il modulo verrebbero richieste informazioni sulla presenza all'interno del nucleo familiare di persone handicappate e non verrebbero fornite adeguate garanzie di sicurezza sul trattamento dei dati. I dati, infine, non sarebbero strettamente necessari agli scopi per i quali sono raccolti.

L'Autorità ha, pertanto, instaurato un distinto e autonomo procedimento per valutare la fondatezza dei rilievi formulati il caso presentato e ha invitato il Comune interessato a far pervenire al più presto notizie utili riguardo al trattamento di dati personali connesso alla distribuzione del questionario rivolto agli utenti degli asili nido della città, con particolare riferimento agli obblighi normativi posti a fondamento dell'iniziativa, all'adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati, alle modalità di trattamento e conservazione dei dati e alle misure di sicurezza adottate.

Non si può rendere noto lo stato di adozione di una minore

(Comunicato stampa GARANTE) Non è conforme alle norme sulla privacy la ingiustificata pubblicazione da parte di un quotidiano di notizie riguardanti una minore della quale erano state riportate, in un articolo riguardante la sua presunta fuga da casa, oltre al nome, al cognome, all'indicazione della scuola frequentata, anche notizie riguardanti il suo stato di adozione e la sua origine etnica.

Peraltro la pubblicazione di un tale dato poteva rivelarsi fortemente lesiva della personalità della minore, nel caso in cui, in ipotesi, la condizione di adottata non le fosse ancora nota o non fosse conosciuta nell'ambito dei luoghi e delle persone da lei frequentate.

L'Autorità Garante è nuovamente intervenuta sul delicato bilanciamento tra libertà di informazione e tutela del minore e ha ribadito la necessità che i giornalisti operino una attenta valutazione sull'oggettivo interesse dei minori quando pubblicano notizie che li riguardano. E questo anche allo scopo di evitare spettacolarizzazioni e strumentalizzazioni che possano compromettere il loro processo di maturazione e il loro libero ed armonico sviluppo del minore.

Esaminando il caso sottoposto, l'Autorità ha sottolineato che il codice di deontologia dei giornalisti, nello stabilire speciali cautele a tutela della riservatezza del minore, configura la possibilità che il giornalista divulghi dati personali affidando però a quest'ultimo la responsabilità di valutare che tale pubblicazione non sia lesiva della personalità del minore e risponda ad un suo interesse oggettivo. Alla luce di tale disposizione esiste, dunque, un margine di autonomia in capo al giornalista nell'apprezzare le modalità attraverso cui perseguire tale interesse, applicando i principi alle circostanze del caso.

Le informazioni riportate nell'articolo, ha osservato inoltre l'Autorità, non rappresentavano un elemento immediatamente utile al fine di facilitare il ritrovamento della minore e la loro diffusione non risultava essenziale all'interesse pubblico della vicenda.

In questo modo, ha concluso il Garante, sono state violate la legge sulla privacy e il codice deontologico, nonché il complesso delle norme in materia di adozione nella parte in cui tutelano il diritto del minore a vedere riconosciuta la propria identità e la nuova dimensione affettiva (legge 184/1993 e legge 149/2001), le quali affidano altresì ai genitori adottivi la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione.

Circolari scolastiche a misura di privacy

(Comunicato stampa GARANTE) Anche le circolari scolastiche devono rispettare la legge sulla privacy e non possono, pertanto, contenere dati personali che consentano di risalire, sia pure in modo indiretto, all'identità degli studenti se tali informazioni ledono la loro riservatezza. Lo ha stabilito il Garante in occasione di un provvedimento con cui è stato accolto il ricorso presentato dai genitori di un minore nei confronti di una scuola che aveva inviato a tutte le famiglie una comunicazione relativa ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di litigi tra studenti.

Poiché nella circolare erano contenuti elementi suscettibili di rendere possibile l'identificazione di un minore, i genitori di quest'ultimo, successivamente ritirato dalla scuola, si erano rivolti all'Autorità per impedire che l'istituto procedesse a un'ulteriore diffusione della lettera circolare.

La divulgazione di dati personali e la circostanza che nella circolare si facesse riferimento a comportamenti ritenuti violenti, secondo i genitori dello studente, oltre a ledere la riservatezza e la dignità del minore avrebbe, infatti, potuto provocare riflessi sulla sua personalità e di altri minori iscritti allo stesso istituto. I ricorrenti chiedevano, inoltre, di conoscere gli eventuali ulteriori dati personali del figlio ancora in possesso dell'istituto (relazioni, verbali, altri atti interni) relativi alla vicenda in questione.

L'Autorità ha riconosciuto fondata l'opposizione dei genitori ad un nuovo invio della circolare e questo a prescindere dal fatto che la comunicazione in questione rientrasse tra le prerogative dell'istituto o richiedesse la previa acquisizione del consenso da parte degli interessati. Il diritto-dovere di informare le famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve, infatti, essere in ogni caso bilanciato con l'esigenza di tutelare la personalità dei minori.

Rilevata la delicatezza delle informazioni trattate nella circolare e la possibilità di risalire all'identità dei protagonisti del fatto attraverso le altre notizie contenute nella lettera, il Garante ha dunque accolto il ricorso e ha disposto che l'eventuale invio di nuove forme di comunicazione e diffusione della vicenda da parte della scuola dovrà avvenire con modalità che consentano di omettere o rendere generici i riferimenti suscettibili di permettere l'individuazione degli interessati.

I temi in classe non violano la privacy

L'assegnazione da parte degli insegnanti di temi in classe, anche se attinenti alla sfera personale o familiare degli alunni, è del tutto lecita e rispondente alle funzioni attribuite all'istituzione scolastica.

Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali in risposta ad una segnalazione ricevuta dall'Unione nazionale consumatori che aveva chiesto se fosse compatibile con la legge sulla privacy l'assegnazione agli alunni delle scuole elementari di temi che comportano la rivelazione di dati e fatti personali e familiari, quali ad esempio quelli dal titolo generico "La mia famiglia" o "Racconta la tua domenica".

Il Garante ha osservato, innanzitutto, che nello svolgimento della loro attività, gli insegnanti possono venire a conoscenza di determinate situazioni personali e familiari, aventi anche natura sensibile, degli studenti in diverse occasioni e non solo attraverso informazioni fornite eventualmente da questi ultimi negli elaborati relativi ai temi loro assegnati.

Restano, evidentemente, fermi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente, riguardo al segreto d'ufficio e professionale, vigenti in materia di istruzione scolastica ed ora rafforzati dai principi sanciti dalla legge n.675(*) del 1996 nonché in particolare, quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi predisposti dagli alunni (art.9 della legge 675).

In ogni caso, a prescindere da ogni considerazione sul rapporto esistente tra il trattamento di dati personali e l'assegnazione agli alunni di un tema, spetta alla sensibilità dell'insegnante l'adozione di cautele per la lettura dell'elaborato in classe quando questo presenti degli aspetti più delicati.

(*) Vi è perfetta continuità della validità di questi pareri pur essendo cambiata la legge.

Commento: quando contengono dati particolari meritevoli di protezione diventa obbligatorio conservarli in modo che restino riservati.

Libretto sanitario sportivo

L' Autorità Garante è stata interpellata dalla Federazione medico Sportiva Italiana circa il modello unico di libretto sanitario sportivo, carta d' identità per chi pratica sport a livello agonistico, ad oggi in iter amministrativo. La Federazione ha ritenuto, infatti, opportuno organizzare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i meccanismi di accertamento e di documentazione dell' idoneità sportiva. Il libretto, strettamente personale, andrà esibito dall' atleta in occasione di visite o accertamenti medici e senza di esso non sarà certificabile l' idoneità all' attività agonistica.

Il libretto comporta sempre il trattamento di numerosi dati personali comuni, come i riferimenti anagrafici e quelli relativi alla società sportiva a cui l' atleta appartiene. **Naturalmente, l' eventuale referto di inidoneità all' esercizio dell' attività agonistica, che implica la presenza di patologie o quanto meno la necessità di evitare i potenziali rischi insiti nella pratica agonistica, assume la connotazione di dato " sensibile" in quanto indice rivelatore dello stato di salute.**

Gli accertamenti sanitari preventivi, indispensabili per il rilascio della certificazione, possono essere svolti dai servizi pubblici di medicina dello sport o dai centri privati abilitati o dai singoli medici accreditati.

A questo proposito, il Garante ha precisato che, per una corretta applicazione della legge n. 675 (*), è necessario introdurre un distinguo, a seconda che si tratti di struttura pubblica o di privati.

Come noto, i soggetti pubblici possono, infatti, proseguire il trattamento dei dati sensibili anche non espressamente previsto da norme di legge, fino all' 8 maggio 1999, senza bisogno di consenso dell' interessato, ma previa semplice comunicazione al Garante, ai sensi dell' art.41, comma 5 della legge sulla privacy.

I soggetti privati, invece, hanno l' obbligo di acquisire sempre il consenso scritto dell' interessato, il quale deve essere preventivamente informato dei trattamenti a cui i suoi dati saranno soggetti e se i suoi dati saranno comunicati a terzi, come le federazioni sportive e il Coni.

(*) Vi è perfetta continuità della validità di questi pareri pur essendo cambiata la legge.

I genitori possono filmare e fotografare i figli nelle recite scolastiche. Non e' una questione di privacy. Infondati i divieti

(Comunicato stampa GARANTE) Le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante recite e saggi scolastici, non violano la privacy.

In vista delle prossime festività natalizie e dello svolgersi nelle scuole di recite e saggi, l' Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ritiene doveroso ricordare a presidi ed operatori scolastici che l' uso di videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli non ha ovviamente niente a che fare con le norme sulla privacy.

Si tratta, infatti, di immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale: il loro uso è quindi del tutto legittimo.

L'intervento del Garante si è reso necessario perché già diverse sono le segnalazioni giunte in questi giorni agli uffici dell'Autorità per un chiarimento su questo aspetto, considerato che in alcune scuole viene vietato a genitori e familiari di fare riprese e foto dei propri bambini.

L'Autorità chiede a tutti i media di dare ampia diffusione al chiarimento, affinché si evitino eccessi ed ingiustificati richiami al rispetto delle norme sulla privacy.

Formazione professionale: il monitoraggio sui tirocini affidato a privati deve rispettare le norme sulla privacy (GARANTE-1999)

Il Ministero del lavoro ha chiesto un parere al Garante in merito al trattamento di dati svolto da un soggetto privato per conto dell'Amministrazione in relazione ai tirocini avviati nell'ambito di progetti di formazione professionale.

Il Garante ha innanzitutto ricordato che il trattamento dei dati personali non sensibili da parte delle amministrazioni pubbliche è regolato dall'art. 27 della legge n. 675 del 1996, che consente di compiere operazioni di trattamento solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Nel caso in esame, il trattamento dei dati da parte del Ministero del Lavoro trova fondamento nella legge n. 845 del 1978, legge quadro sulla formazione professionale, che prevede e finanzia interventi in materia di studi, ricerca e sperimentazione, da realizzare sulla base di uno specifico piano annuale. Per quanto riguarda, in particolare, l'affidamento a privati di attività per fini istituzionali da parte di un'amministrazione pubblica, la legge sulla privacy non pone alcun ostacolo. Il privato che svolga determinate attività per organismi pubblici, attraverso concessioni, appalti o convenzioni, può infatti essere formalmente designato responsabile del trattamento o, in mancanza di tale designazione, va considerato come soggetto autonomo che tratta i dati.

Nella prima ipotesi, il privato diviene elemento strumentale rispetto alle finalità della struttura pubblica ed è quindi tenuto ad utilizzare i dati per i soli scopi perseguiti dall'amministrazione. Nel secondo caso, va invece considerato come soggetto autonomo titolare del trattamento e deve rispettare le norme relative ai soggetti privati e chiedere il previsto consenso agli interessati, laddove necessario (art. 17 e 10 della legge n. 675).

Restano fermi, comunque, per il privato come per il Ministero, alcuni obblighi: a) fornire l'informativa agli interessati inserendola, ad esempio nel modello di partecipazione al progetto; b) adottare le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite e la sicurezza minima delle banche dati; c) utilizzare soltanto dati strettamente necessari rispetto agli scopi per i quali i dati sono raccolti e successivamente trattati.

Se il genitore espone le foto del figlio, il giornalista non viola la privacy

(Comunicato del Garante) Se in un servizio televisivo vengono riprese le fotografie di un minore mostrate da uno dei genitori, non c'è violazione delle norme sulla riservatezza dei dati né del codice deontologico dei giornalisti.

Lo ha ribadito il Garante nella decisione con la quale ha respinto il ricorso di una donna che aveva lamentato la diffusione delle immagini della propria figlia da parte di una testata giornalistica radiotelevisiva in un servizio relativo al rimpatrio della minore a seguito di una decisione di un tribunale straniero.

Nel servizio veniva più volte citato il nome della bambina e venivano mostrate dal padre alcune fotografie che, ad avviso della donna, potevano stimolare anche una curiosità eccessiva. La ricorrente sottolineava, peraltro, la circostanza di non aver espresso, in quanto esercente la potestà

genitoriale, il proprio consenso alla divulgazione dei dati. Si era, pertanto, rivolta al Garante chiedendo di accertare le violazioni della legge sulla riservatezza dei dati e del codice deontologico dei giornalisti.

Al di là delle questioni di tipo procedurale, riguardo alla mancata preventiva richiesta di accesso ai dati della figlia da parte della ricorrente, il Garante, entrando nel merito, ha sottolineato come non si possano ravvisare violazioni della legge n. 675 del 1996 né del codice di deontologia per l'attività giornalistica.

Le fotografie riprodotte nel filmato, pur riguardando un minore, sono state mostrate dal padre, per di più nel contesto di un servizio che rappresentava una complessa vicenda familiare che aveva destato in più di un'occasione il pubblico interesse, tale, quindi, da giustificare un'ampia informazione.

Diritto di cronaca e notizie sui minori /1

(Comunicato del Garante) Il Garante ha vietato ad un giornale locale di utilizzare e diffondere ulteriormente i dati relativi ad una giovane albanese e ai suoi familiari citati in un articolo pubblicato dal quotidiano.

In questo articolo, che faceva parte di una serie di servizi dedicati ad un'operazione di polizia che aveva condotto alla scoperta di un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento della prostituzione, ci si era riferiti ad una giovane albanese che aveva iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria.

Della ragazza, di circa 16 anni, venivano indicati espressamente il nome ed il cognome e venivano riportate anche notizie analitiche sulle sue delicate vicende personali e familiari, in particolare riferite all'esercizio della prostituzione e ad episodi di violenza carnale consumata o tentata nei suoi confronti dei suoi diretti congiunti, anche di minore età.

Esaminando il caso e constatata la sua gravità, l'Autorità ha messo in luce diverse violazioni della legge n.675. La divulgazione dei dati identificativi della minore e l'indicazione di dati idonei a rivelare la sua vita sessuale (informazioni quindi soggette a particolare tutela perché di natura "sensibile") non risultano essenziali rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, diritto che poteva essere esercitato con uguale efficacia anche senza riferire nome e cognome. Questo trattamento dei dati si rivela, pertanto, eccedente rispetto ai limiti indicati dall'art.25 della legge 675.

Più specificatamente, va considerata la particolare tutela prevista dalle leggi vigenti per i minori e soprattutto quanto disposto dall'art.13 del codice di procedura penale minorile, il quale vieta "la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto" in un procedimento penale.

Il Garante ha ricordato che il principio della tutela dei minori era già stato recepito dalla "Carta di Treviso", sottoscritta il 4-5 ottobre 1990, nella quale si afferma, tra l'altro, che "il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione".

Il codice di deontologia dei giornalisti (pubblicato sulla G.U. del 3 agosto 1998), divenuto efficace dopo che si erano svolti i fatti in questione, ribadisce tali principi e, all'art.7, afferma esplicitamente che "il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca" e che allo scopo "di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione".

Il quotidiano avrebbe inoltre dovuto valutare i rischi a cui la ragazza citata nell'articolo sarebbe stata esposta sul piano dell'incolumità personale, visto che diversi componenti dell'organizzazione criminale che erano stati denunciati dalla ragazza risultavano anche latitanti.

Infine, l'indicazione delle generalità della giovane ha prodotto l'effetto di rendere identificabile anche la madre e la sorella minore di 10 anni, nei confronti delle quali sarebbe stato commesso, rispettivamente, il reato di violenza carnale consumata o tentata. Per quanto non siano state pubblicate foto di queste persone (nel qual caso potevano ricorrere gli estremi del reato previsto dall'art.734 bis del codice penale, che sanziona la divulgazione di tali dati relativamente a persone offese da atti di violenza sessuale), sono state però diffuse notizie riguardanti persone identificabili estranee ai fatti, superando, anche in questo caso, i limiti del diritto di cronaca, come previsto dall'art.5 del codice deontologico.

Oltre a vietare il successivo trattamento dei dati, il Garante ha invitato la direzione del giornale a richiamare i propri collaboratori ad un puntuale rispetto delle norme e dei precetti deontologici che regolano la professione giornalistica con particolare riguardo alla protezione dei minori.

Diritto di cronaca e tutela dei minori/2

(Comunicato del Garante) Un noto personaggio straniero aveva lamentato la pubblicazione, su un settimanale italiano di larga tiratura, di un servizio giornalistico, corredato da fotografie, nel quale venivano riprodotte alcune immagini del proprio figlio minore, ripreso tramite teleobiettivo nel cortile della scuola, e da didascalie con l'indicazione di una serie di elementi e circostanze, fra le quali un'interpretazione del presunto stato psicologico del ragazzo.

A giudizio dell'interessato, il servizio giornalistico, in ragione del suo contenuto e delle modalità di pubblicazione, violava il diritto del minore alla riservatezza e alla tutela della sua personalità; si chiedeva, pertanto, che l'Autorità vietasse la pubblicazione di articoli o servizi che potessero violare ulteriormente tali diritti.

Il settimanale aveva replicato che la fotografia e i relativi commenti riportati nelle didascalie, rappresentavano una lecita espressione del diritto di informazione poiché non ledevano l'immagine e la personalità del minore in base a quanto previsto dal codice deontologico dei giornalisti. L'editore, dimostrando attenzione alle proteste, si era impegnato ad evitare ogni successiva pubblicazione di fotografie e servizi giornalistici riguardanti il giovane.

Esaminando il caso, il collegio del Garante (composto da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Ugo De Siervo e Claudio Manganelli) ha stabilito che le doglianze dell'interessato devono considerarsi in parte fondate. Il trattamento dei dati personali da parte di un giornalista deve rispettare, oltre che le norme della legge n.675 del 1996, anche le prescrizioni del codice di deontologia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998) che specifica, tra l'altro, alcune cautele necessarie per rispettare il principio dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.

L'art.7 del codice individua alcune garanzie in materia di tutela dei minori che devono essere osservate. In particolare, viene precisato che "il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca" e che il giornalista, qualora "per motivi di interesse pubblico...decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso" (adottata nell'ottobre del 1990).

E' evidente, ha affermato il Garante, che la tutela del minore si estende anche fuori dei casi di un suo coinvolgimento in fatti di cronaca nera. Nel caso di specie, il minore aveva una sua notorietà, peraltro non diffusa, essenzialmente derivante da suoi legami familiari; notorietà che, comunque,

non fa venire meno l'esigenza di tutelare la sua personalità e di valutare se una determinata pubblicazione risponda ad un suo interesse oggettivo.

La Carta di Treviso, infatti, impone di tutelare "la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni".

Il Garante ha, pertanto, invitato il settimanale e l'editore a non comunicare e diffondere ulteriormente i dati personali del minore contenuti nel servizio giornalistico in questione, dando atto che il settimanale si era già astenuto dall'utilizzare ulteriormente il servizio in questione, anticipando spontaneamente la misura oggetto della decisione.

La privacy non pone ostacoli all'acquisizione da parte della P.A. delle sentenze penali a carico dei dipendenti

Le amministrazioni pubbliche possono utilizzare i dati relativi a sentenze penali emesse nei confronti dei propri dipendenti al fine dello svolgimento dei procedimenti disciplinari.

Il principio è stato affermato in un provvedimento del Garante che ha dichiarato infondato il ricorso di un dipendente, sottoposto a procedimento disciplinare in seguito ad una condanna penale, che aveva chiesto alla propria amministrazione il blocco del trattamento dei dati giudiziari che lo riguardano, lamentando la violazione della legge sulla privacy. Secondo il ricorrente, infatti, l'amministrazione, avrebbe acquisito la sentenza emessa a suo carico in modo non corretto, in particolare non rispettando le disposizioni in materia di casellario giudiziale. Nell'esaminare il ricorso, il Garante ha ricordato, innanzitutto, che la richiesta di blocco dei dati personali può essere richiesta solo quando i dati sono raccolti ed utilizzati in violazione della legge.

Per quanto riguarda la raccolta, il ricorso è risultato infondato perché la questione sollevata nel caso in esame non riguarda le procedure per il rilascio dei certificati relativi al casellario giudiziale, come sostenuto dal ricorrente, bensì il rilascio di copie di sentenze che sono acquisibili lecitamente dalla P.A. ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura penale e delle altre disposizioni in materia penale.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei dati relativi alla sentenza da parte dell'amministrazione, non è emerso, sia dalle contestazioni del ricorrente sia dagli atti acquisiti dal Garante nel corso dell'istruttoria, che l'amministrazione abbia utilizzato tali dati per fini diversi da quelli relativi allo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente.

A tale proposito, il Garante ha infatti ricordato che la legge sulla privacy ha finora consentito, in via transitoria, il trattamento dei dati giudiziari da parte delle amministrazioni pubbliche, in attesa di una più specifica disciplina. Questa disciplina è stata ora introdotta dal recente decreto legislativo n. 135/1999 che rende ammissibili la raccolta e l'utilizzazione di questi dati da parte della P.A. nell'ambito del rapporto di lavoro e, in particolare, per svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità disciplinare.

Dipendenti pubblici: non c'è privacy sulle sanzioni disciplinari

(Comunicato stampa del GARANTE) Non viola la privacy pubblicare nel bollettino ufficiale dei ministeri i provvedimenti disciplinari dei dipendenti pubblici. Questa la decisione del Garante nei confronti di un dipendente pubblico che aveva fatto ricorso all'Autorità affinché tutelasse il suo diritto alla privacy.

L'interessato si era infatti opposto alla pubblicazione, sul bollettino del Ministero di appartenenza, della comunicazione con la quale era stata irrogata la sanzione disciplinare. Alla sua istanza, l'amministrazione aveva risposto confermando la legittimità del suo operato in base a quanto stabilito dalle norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato, precisando che comunque del provvedimento disciplinare sarebbero stati peraltro riportati solo gli estremi e non il testo integrale. Non ritenendosi soddisfatto della risposta, l'interessato aveva presentato ricorso al Garante, ribadendo le sue richieste.

L'Autorità ha dichiarato infondato il ricorso. La decisione dell'amministrazione di pubblicare sul bollettino mensile l'irrogazione della sanzione è un atto che, per l'amministrazione interessata al caso di specie, si configura come doveroso. Il testo unico delle disposizioni concernenti

lo statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n.686/57) prevede, infatti, l'obbligo di pubblicare sul citato bollettino mensile gli atti relativi ai provvedimenti disciplinari. La pubblicazione sul bollettino in questione non può ritenersi, dunque, in contrasto con la legge sulla protezione dei dati personali la quale legittima anche la diffusione di dati personali (come avviene in tutte le ipotesi di pubblicazioni di informazioni a mezzo stampa) qualora tale modalità sia prevista da norme di legge o di regolamento, come nel caso in questione.

L'Autorità ha, inoltre, precisato che i dati contenuti nel provvedimento disciplinare in esame non rientrano fra quelli di carattere giudiziario: trattandosi di dati comuni, la loro diffusione da parte di soggetti pubblici segue, quindi, la regola generale e non le specifiche norme concernenti il trattamento di queste particolari categorie di dati.

Si dovrà, quindi, evitare, sia da parte del datore di lavoro sia del dipendente, di utilizzare in maniera strumentale le norme sulla privacy allo scopo di danneggiare o rendere più onerosa e difficile l'attività della controparte.

In conclusione, si ricorrerà ad una manifestazione di consenso differenziata solo nel caso in cui il datore di lavoro intenda effettuare trattamenti non rientranti nell'ordinaria gestione del rapporto stesso o caratterizzati da una marcata specificità (ad esempio, per trattamenti del tutto particolari di dati sensibili).

Il consenso non pregiudica, comunque, in alcun modo il diritto del lavoratore di verificare che uso viene fatto dei suoi dati o di opporsi a specifiche forme di loro utilizzazione ritenute non corrette o non giustificate.

Nel caso, invece, che i dati richiesti o i trattamenti previsti eccedessero quelli ordinariamente necessari alla gestione del rapporto di lavoro, non solo sarebbe giustificabile il rifiuto di prestare il consenso, ma anche l'eventuale subordinazione della stipula del contratto di lavoro alla prestazione del consenso costituirebbe una violazione della legge sulla riservatezza dei dati, la quale stabilisce che il consenso è valido solo se espresso liberamente.

Rilevazioni delle presenze sul posto di lavoro e diritto di accesso ai dati

(Comunicato stampa del GARANTE) Anche le rilevazioni effettuate mediante "badge" magnetico e conservate in un archivio informatico costituiscono dati personali e possono essere oggetto di una richiesta di accesso.

È quanto ha affermato il Garante nella decisione con la quale ha accolto il ricorso di un dipendente di un ente pubblico che aveva presentato alla propria amministrazione, senza ottenere soddisfazione, la richiesta di avere il riepilogo dei dati riferiti alle proprie presenze presso un istituto di ricerca, ai cui accessi era stata appunto installata da alcuni mesi un'apparecchiatura di rilevamento magnetico.

L'amministrazione aveva in un primo momento negato l'accesso ai dati adducendo motivi tecnici che poi, nel corso dell'istruttoria, si sono rivelati insussistenti. Il Garante ha affermato che la legge n. 675 del 1996 obbliga il gestore della banca dati a fornire senza ritardo un compiuto riscontro alla richiesta di accesso presentata dall'interessato e mettere a disposizione i dati: nel caso specifico, quelli riguardanti l'entrata e l'uscita rilevati tramite badge magnetico, che l'interessato ha diritto di conoscere.

Va ricordato che per la legge il concetto di dato personale è particolarmente ampio e comprende qualunque informazione che può scaturire da dati alfanumerici, immagini, suoni a prescindere dal supporto che contiene i dati (carta, dischetto) e dalla forma in cui essi sono trattati (informazioni cifrate, digitali ecc.). Anche le registrazioni informatiche degli accessi sono, pertanto, da considerarsi dati personali.

Sono conoscibili le valutazioni espresse dal datore di lavoro sui dipendenti

(Comunicato stampa del GARANTE) Anche le valutazioni che contribuiscono a formare il giudizio annuale sul rendimento di un dipendente, le cosiddette "note di qualifica", sono dati personali e devono essere messe a disposizione del dipendente che ne faccia richiesta.

L'importante principio è stato stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali, nella decisione con la quale ha accolto il ricorso di alcuni dipendenti di una società che avevano presentato una istanza di accesso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675 del 1996, alle valutazioni che li riguardano, ottenendo solo una parziale soddisfazione da parte della società per la quale lavorano.

Nel rifiutare l'accesso ad alcuni dati, la società aveva sostenuto che la legge non potrebbe applicarsi a valutazioni che andranno a comporre il giudizio finale e che non potrebbero essere considerati dati personali tutti i dati o i documenti aziendali solo perché in qualche modo essi siano riferibili ad uno o più dipendenti. Un'azienda, inoltre, non potrebbe essere obbligata a rivelare giudizi intermedi o in itinere, compilati non in contraddittorio con l'interessato.

Nell'esaminare il caso, il Garante ha innanzitutto ricordato che la nozione di dato personale contenuta nella legge, estremamente ampia, deriva direttamente dalla Direttiva comunitaria del 1995 e dalla Convenzione di Strasburgo del 1981. La legge sulla privacy definisce, infatti, come dato personale qualunque informazione che possa consentire di identificare una persona, un ente, un'associazione "anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

Può considerarsi come dato personale, dunque, ogni notizia o elemento che fornisce un contributo aggiuntivo di valutazione rispetto ad un soggetto identificato o identificabile. E questo in riferimento sia ad informazioni oggettive sia a descrizioni, giudizi, analisi o ricostruzioni di profili personali (riguardanti attitudini, qualità, requisiti o comportamenti professionali) che danno origine a valutazioni complessive del soggetto interessato. Tale orientamento è comune nei diversi Paesi dell'Unione europea ed è confermato da documenti e convenzioni internazionali. Pertanto, il Garante ha ritenuto legittima la richiesta di accesso ai giudizi espressi in sede di formulazione delle note di qualifica, anche in considerazione del fatto che solo una piena conoscenza di tali elementi informativi permette al dipendente di attivare i meccanismi di ricorso interno o di tutela giurisdizionale amministrativa.

Il Garante ha, tuttavia, sottolineato che l'esercizio del diritto di accesso alle valutazioni da parte dell'interessato richiede alcune precisazioni. Tra gli elementi che concorrono alla formazione del giudizio ve ne sono alcuni che hanno carattere obiettivo (ad esempio il numero delle pratiche svolte, i giorni di assenza ecc.) rispetto ai quali può certamente essere esercitato il diritto di correzione.

Non si potrà, invece, chiedere la correzione dei giudizi espressi nell'ambito dell'attività di valutazione del lavoro. Questi dati potranno semmai essere oggetto di un'eventuale richiesta di integrazione (attraverso l'inserimento di note o precisazioni a margine), diritto ugualmente previsto dalla legge sulla privacy..

L'esercizio del diritto di accesso è, comunque, subordinato al completamento della procedura di valutazione, e quindi non può essere fatto valere nelle fasi di preparazione delle schede di valutazione e delle finali note di qualifica. Inoltre, il datore di lavoro potrà prevedere misure idonee a tutelare l'anonimato dell'autore delle valutazioni stesse.

Accogliendo il ricorso, l'Autorità ha, quindi, ordinato alla società di corrispondere alla richiesta di accesso ai dati da parte degli impiegati, dando conferma all'Ufficio del Garante dell'avvenuto adempimento.

Conoscenza delle graduatorie

(dalla Relazione annuale del Garante) In un altro caso, riguardante l'accesso da parte dei dipendenti alle graduatorie relative all'ammissione ad alcuni corsi finalizzati all'avanzamento di carriera, è stato confermato che, in base alla legge n. 675/1996, la presa di conoscenza delle graduatorie da parte dei lavoratori avrebbe configurato un'ipotesi di comunicazione da parte del datore di lavoro dei dati relativi anche ad altri lavoratori, e che tale operazione sarebbe stata ammissibile qualora gli interessati vi avessero acconsentito, o in presenza di uno degli altri presupposti equipollenti previsti dalla predetta legge.

Nel caso di specie, la particolare procedura selettiva seguita è risultata essere specificamente prevista da alcuni accordi tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, attuativi di disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore. Tali accordi avevano previsto l'obbligo di formulare una graduatoria per l'ammissione ai corsi di formazione, che, come tale, deve essere resa nota ai partecipanti alla procedura. Occorre infatti permettere ai non ammessi, anche in mancanza di un titolo per effetto delle obbligazioni assunte dal datore di lavoro in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali, una verifica della legittimità della stessa graduatoria e della correttezza delle operazioni seguite (ciò anche alla luce del principio di buona fede nell'adempimento delle obbligazioni più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in materia di copertura di qualifica superiore mediante selezioni o concorsi interni del personale).

In tale ipotesi, la comunicazione dei dati personali riportati nella graduatoria è stata quindi giudicata ammissibile in base alla legge n. 675/1996, in quanto necessaria per l'esecuzione di obblighi di natura contrattuale assunti dal datore di lavoro nei confronti dei lavoratori interessati (nella specie gli accordi sindacali attuativi del CCNL di settore: 5 agosto 2002).

Cartellini identificativi dei lavoratori a contatto con il pubblico

(Comunicato stampa del GARANTE) Chiedere a lavoratori, specie se a contatto con il pubblico, di esporre un cartellino che li renda identificabili per finalità di trasparenza e di verifica del corretto funzionamento di aziende ed uffici pubblici, non contrasta con la legge sulla protezione dei dati personali. **Non è però giustificato e proporzionato a tale obiettivo esigere che i lavoratori esibiscano nel contatto con il pubblico le proprie complete generalità ed altri dati** (come la data di nascita). E' sufficiente indicare nella parte visibile al pubblico un nome, un codice o un numero che permetta ugualmente di risalire all'interessato in caso di reclamo, senza però esporre il lavoratore interessato a pressioni improprie o successivi contatti per ragioni estranee all'attività lavorativa.

Queste sono le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, alle quali tutti i datori di lavoro pubblici e privati dovranno attenersi per rispettare le norme e i principi posti a tutela delle persone dalla legge sulla privacy. La decisione interessa lavoratori pubblici e privati a contatto con il pubblico, come il personale di compagnie aeree, aziende sanitarie, pubbliche amministrazioni, aziende di trasporto, servizi di ristorazione.

A sollecitare l'intervento del Garante sono state numerose richieste pervenute, non solo da parte di pubbliche amministrazioni e società private, ma anche da larga parte dello stesso personale dipendente che lamentava l'eccessiva presenza di dati nel badge.

Pur condividendo l'esigenza di migliorare il rapporto fra operatori ed utenti o clienti, attraverso una maggiore responsabilizzazione del personale e una più adeguata tutela del pubblico, molti dipendenti avevano posto in luce come una eccessiva ed ingiustificata diffusione di alcuni dati identificativi o anagrafici li esponesse ad essere contattati anche per motivi estranei al lavoro.

Il Garante ha ricordato che la legge sulla protezione dei dati, dando attuazione alla direttiva comunitaria, stabilisce che il trattamento dei dati personali si svolga "nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche". I dati trattati devono perciò essere pertinenti e **non eccedenti** rispetto alla finalità perseguita e la loro diffusione, sia per il settore pubblico che per quello privato, deve rispettare precise condizioni.

Nel caso esaminato dall'Autorità, la diffusione di dati personali dei dipendenti da parte del datore di lavoro privato può avvenire, al di là del consenso espresso e volontario degli interessati, solo per adempiere "ad un obbligo previsto da una legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria", mentre per i soggetti pubblici la diffusione è consentita se prevista "da norme di legge o di regolamento".

Nell'ambito del rapporto di lavoro privato l'obbligo di portare il cartellino deriva spesso anche da accordi sindacali o da regolamenti aziendali: il cartellino ha, dunque, diverse finalità relative sia alla vita interna dell'azienda (controlli sulle entrate e sulle uscite, riconoscimento da parte dei colleghi o dirigenti, accessi ad aree riservate) sia ai rapporti con gli utenti o i clienti. In quest'ultimo caso, ha sottolineato il Garante, non risulta di alcuna utilità che appaiano sul cartellino dati personali identificativi diversi dall'immagine fotografica, dalla ruota professionale svolto ed eventualmente da un nome, un numero o una sigla.

Stesso discorso vale per le amministrazioni pubbliche: in assenza di precise disposizioni di legge o di regolamento che prescrivano puntualmente il contenuto dei cartellini identificativi, non è giustificabile che le amministrazioni pubbliche impongano la diffusione di elementi identificativi personali non pertinenti ed inutilmente eccedenti rispetto alle finalità di responsabilizzare maggiormente il personale e di fornire agli utenti una conoscenza sufficiente degli operatori con cui entrano in rapporto.

Cedolini dello stipendio nel rispetto della privacy

(Comunicato stampa del GARANTE) I "cedolini" dello stipendio dei lavoratori devono rispettare la privacy e, a questo fine, i datori di lavoro dovranno adottare le necessarie misure a tutela della riservatezza dei dati in essi contenuti.

Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali nel parere fornito ad un Comune, nel quale ha richiamato principi e indicato modalità e accorgimenti validi sia per il settore pubblico sia per il settore privato.

L'Autorità ha osservato innanzitutto che i dati presenti nelle buste paga rientrano nella nozione di "dato personale" essendo collegati a persone individuate o individuabili. **Alcuni di questi dati possono avere natura "sensibile" (sussidi di cura, indennità missione handicappati, iscrizione al sindacato ecc.) o rendono opportune maggiori cautele (multe disciplinari, pignoramenti per alimenti o tasse ecc.).**

Pertanto, fermo restando, come ovvio, che i dati contenuti nel cedolino possono essere utilizzati da parte degli incaricati che li devono trattare per la gestione del rapporto di lavoro, essi non devono essere immediatamente accessibili ad altre persone che non siano i diretti interessati.

Il dipendente ha interesse a poter verificare nel modo più semplice possibile le voci relative a ritenute ed emolumenti, ma questo non preclude alla amministrazione di poter eliminare dai cedolini determinati particolari relativi a situazioni strettamente personali o familiari, come ad esempio la causa del pignoramento, la ragione del sussidio, la sigla del sindacato.

Per gli altri dati, la cui inclusione nel cedolino è necessaria nell'interesse del dipendente, andrebbero invece adottate opportune cautele che possono consistere, ad esempio, nel piegare e spillare il cedolino, nell'imbustarlo o nell'apporvi una copertura delle parti più significative che non riguardino

dati di comune conoscenza (generalità, ufficio di appartenenza ecc.) o nell'introdurre la cosiddetta "distanza di cortesia" agli sportelli.

Nelle amministrazioni dotate di un efficiente sistema informativo si potrebbero poi individuare, ha suggerito il Garante, ulteriori modalità basate sulla riduzione al minimo dei dati contenuti nel cedolino e sulla possibilità per il dipendente di accedere facilmente, mediante l'uso di una password, a tutte le informazioni che riguardano il suo stipendio.

Ancora sul cedolino stipendio (dati particolari o sensibili)

(dalla Relazione annuale del Garante) La decisione, adottata anche in questo caso nell'ambito di un ricorso, con la quale si è stabilito che sul cedolino dello stipendio non deve essere riportata la dicitura "pignoramento", che deve essere sostituita da altre formule (ad es. "altre trattenute") o da codici identificativi che rendano ugualmente comprensibile la voce, ma non consentano a terzi di venire immediatamente a conoscenza di delicati aspetti relativi alla sfera privata del lavoratore. Con la medesima pronuncia è stato inoltre evidenziato che sul cedolino vanno riportate solo le notizie indispensabili a documentare al dipendente le diverse voci relative alle competenze e alle trattenute per consentire una verifica agevole dell'esatta corrispondenza della retribuzione. Occorre, quindi, omettere, ad esempio, la specifica causale del pignoramento oppure, come in altri casi, l'indicazione del sindacato al quale il lavoratore iscritto versa la ritenuta sindacale. Il cedolino dello stipendio, infatti, può essere esibito sia in circostanze nelle quali interessa appurare solo il livello stipendiale, sia in altri casi nei quali è necessario siano specificate le cause delle varie voci, per identificare la porzione di retribuzione "disponibile" (ad es. in caso di richiesta di un finanziamento, "cessioni del quinto").

CAP. 20 - SCUOLE AUTONOME

Questo manuale è indirizzato alle scuole pubbliche. Tuttavia cambia poco per le scuole autonome. Ecco i punti difformi:

1) Diversamente dagli enti pubblici, esse devono avere un'informativa che richieda anche il consenso (scritto per i dati sensibili) dell'interessato per il trattamento dei dati (invece gli enti pubblici devono limitarsi a dare una semplice informativa). Quindi va adattato il facsimile aggiungendo l'espressione di consenso. Tuttavia è interessante il fatto che il contratto può in molti casi sostituire il consenso al trattamento (anche in assenza di un contratto vero e proprio, di fatto l'iscrizione equivale implicitamente a un contratto tra privati con diritti e doveri da entrambe le parti).

2) Cambiano (in certi casi in modo più sfavorevole e in altri in modo favorevole) alcune regole nel diritto di trattare, comunicare e diffondere dati comuni, sensibili e giudiziari. Pertanto su tali punti devono vedere attentamente cosa dice la normativa in particolare agli art. da 23 a 27, che si applicano ai privati e non agli enti pubblici. Tale normativa è riportata qui di seguito, con segnalati in grassetto i punti particolarmente interessanti.

Finalità di rilevante interesse pubblico

Quanto ai vantaggi derivanti dagli art. 95-96 (finalità di rilevante interesse pubblico, non è precisato che si applichino solo alle scuole-ente pubblico e quindi si deve intendere che si applicano anche alle scuole autonome, pertanto questo dà anche a loro i conseguenti vantaggi operativi indicati nel manuale.